

PARZIALE ANDREA

**PREDETERMINAZIONE LEGALE
DEL DANNO ALLA PERSONA E
ASSICURAZIONE R.C.
OBBLIGATORIA: LA
COSTITUZIONALITÀ DELL'ART.
139 COD. ASS. TRA SOLIDARIETÀ
ED EGUAGLIANZA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Responsabilità civile - Responsabilità da circolazione di veicoli - Danno non patrimoniale - Danno alla salute di lieve entità (c.d. micropermanente) - Liquidazione - Limitazioni legali (art. 139 cod. ass.) - Questione di costituzionalità - Principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - Infondatezza.

Responsabilità civile - Responsabilità da circolazione di veicoli - Danno non patrimoniale - Danno morale - Liquidazione - Esclusione (art. 139 cod. ass.) - Questione di costituzionalità - Ragionevolezza - Infondatezza.

Responsabilità civile - Responsabilità da circolazione di veicoli - Danno non patrimoniale - Danno alla salute di lieve entità (c.d. micropermanente) - Liquidazione - Limitazioni legali (art. 139 cod. ass.) - Questione di costituzionalità - Ragionevolezza - Infondatezza.

(Artt. 2, 3, 32, 117, primo comma Cost.; artt. 2, 3, e 8 CEDU; art. 1 Prot. Add. CEDU; art. 6 TUE; artt. 1 e 3, primo comma CDFUE; art. 139 cod. ass.; art. 2059 c.c.)

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 16 ottobre 2014, n. 235.

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass. in riferimento all'art. 3 Cost. Da un lato, la prospettazione di una disparità di trattamento è smentita dal fatto che la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale, valendosi dell'assicurazione obbligatoria, è più sicura di quella dei danneggiati per eventi diversi. D'altro canto, il comma 3 dell'art. 139 consente al giudice di aumentare fino a un quinto l'importo liquidabile in base alle « condizioni soggettive del danneggiato » (1).

Con sent. n. 26972/2008, le Sezioni unite hanno chiarito che il “danno morale” – la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del

danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – « rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente » (2).

Nel sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve misurarsi con quello generale degli assicurati a premi assicurativi sostenibili. L'introdotta meccanismo tabellare di quantificazione del danno supera il vaglio della ragionevolezza, atteso che consente al giudice di personalizzare l'importo risarcitorio standard in base alle « condizioni soggettive del danneggiato » (3).

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'attore C.D., quale terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide cervicale, l'adito Giudice di pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha prospettato la questione (già in precedenza sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali – non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo, violato l'art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali – dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia – e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da

sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari “condizioni soggettive” dei medesimi.

La facoltà del giudice – prevista dal comma 3 della norma impugnata – di aumentare fino ad un quinto l'ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un'effettiva tutela giudiziale, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.

La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con l'art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001).

2. Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati – con ordinanze emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) – hanno, a loro volta, denunciato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l'impugnazione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace di Recanati, è formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto contrasto – oltretutto (sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l'art. 32 Cost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con l'art. 117, primo comma, Cost.

Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell'aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il "diritto all'integrità della persona" di cui all'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all'art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il "diritto ad un processo equo", come previsto dall'art. 6 della stessa CEDU.

Sempre a titolo integrativo della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella norma impugnata) all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) – tutelato dall'art. 2 della CEDU e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa convenzione – e, conseguentemente, della disparità di trattamento nel ristoro del danno subito, in base all'elemento causativo, all'interno del medesimo ordinamento nazionale, oltre che dell'ostacolo che ne deriverebbe alla piena protezione del correlato diritto

alla vita familiare e privata tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.

3. Entrambe le parti della controversia pendente avanti al Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.

La difesa del danneggiato ha chiesto l'accoglimento della questione, per la non conseguibilità, sulla base della normativa impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in particolare, del pregiudizio morale: in ciò ravvisando un *vulnus* anche all'art. 32 Cost.

La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa ha, a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinvio degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione in punto di rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma secondo è stato inciso dal comma 3-ter dell'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni « non [...] suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo », non effettuato nella fattispecie oggetto del giudizio principale.

Nel merito, ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dal rimettente.

3.1. Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si è costituita la Duomo Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione per incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e la

Uni One assicurazioni spa), chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile (per insufficiente esposizione della sua rilevanza) o, in subordine, infondata.

Ha, tra l'altro, in particolare rilevato come la riparazione integrale del danno non sia garantita dalla Costituzione e come l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il risarcimento del danno a mero indennizzo, mantenendo la limitazione alla tutela del diritto inviolabile alla salute entro il perimetro della ragionevolezza.

3.2. Anche nel giudizio attivato dal Tribunale ordinario di Tivoli si è costituita la convenuta compagnia assicuratrice Fondiaria Sai spa, eccependo l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, con argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla difesa della società Duomo Uni One assicurazioni spa, quali riassunte sub 3.1.

In particolare la Fondiaria Sai spa. ha posto in risalto l'errore concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre che il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata, con ciò « non censura[ndosi] la norma di legge, bensì una delle sue possibili interpretazioni, per di più costituzionalmente non adeguata ».

3.3. Non vi è stata, invece, costituzione di parti nel giudizio relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati.

4. In tutti e quattro i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un profilo generale di inammissibilità delle questioni sollevate dai rimettenti, correlata alla possibilità di « un'interpre-

tazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tenendo cioè conto degli orientamenti giurisprudenziali, non ancora consolidati, riguardanti il tema del danno biologico e del danno morale, i cui principi potrebbero orientare il giudicante verso un'interpretazione del sistema che rispetti i precetti della Costituzione, così da rendere non necessaria l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale ».

Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice di pace di Recanati, per omissione, nelle rispettive ordinanze, di una adeguata descrizione della fattispecie concreta sub iudice, che ne precluderebbe la verifica di rilevanza.

Nel merito, la difesa dello Stato ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti.

Quanto all'art. 2 Cost., per la ragione che « la previsione in esame, limitata al campo dell'infortunistica da circolazione dei veicoli e natanti, realizza un equilibrato contemperamento degli opposti interessi in gioco, poiché assicura un risarcimento più che soddisfattivo, in quanto commisurato all'effettiva incidenza della microlesione subita dal danneggiato, realizzando al contempo l'obiettivo che ha giustificato l'intervento normativo di ridurre cioè "i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo", vista la frequenza delle lesioni micropermanenti in quel perimetro di casistica ».

Quanto all'art. 3 Cost., poiché, per un verso, non sussisterebbe un trattamento deteriore del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale rispetto al danneggiato per altra causa, atteso che quest'ultimo non ha ex lege copertura alcuna da parte dell'assicuratore del danneggiante; e, per altro verso, perché sarebbe del pari da escludere l'ipotizzata

non diversificabilità del risarcimento in correlazione alle “condizioni soggettive” dei danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art. 139 terrebbe conto « proprio dell’incidenza della menomazione sulle condizioni soggettive del danneggiato, autorizzando il giudice ad aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20% ».

Quanto, poi, all’art. 24 Cost., perché nessuna “compressione del diritto a una effettiva tutela giurisdizionale”, deriverebbe dalla normativa impugnata.

Quanto, inoltre, all’art. 76 Cost., perché la censurata previsione di vincolanti valori tabellari di liquidazione delle lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realtà, dai criteri guida della legge delega n. 229 del 2003, alla luce anche dei principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte.

Quanto, infine, ai parametri comunitari, poiché, con la sentenza 23 gennaio 2014 in causa C-371/12 (Enrico e Carlo Petillo contro Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitata da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE), dallo stesso Tribunale di Tivoli, che nutrivà dubbi sulla compatibilità dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 con il diritto comunitario, ha riconosciuto « conforme al diritto dell’Unione europea il sistema risarcitorio introdotto da tale disposizione ».

Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche con separate memorie depositate dall’Avvocatura nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013.

5. Con successiva memoria depositata il primo settembre 2014, la difesa del danneg-

giato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Torino) ha replicato all’Avvocatura dello Stato, escludendo la presupposta rilevanza della richiamata sentenza della Corte di giustizia ai fini delle questioni di costituzionalità in esame.

Ciò in quanto quella Corte avrebbe « considerato l’art. 139 Cod. ass. priv. soltanto nella ristretta prospettiva della legislazione comunitaria, sancendo che, stanti i limiti di quest’ultima, il diritto UE non può interferire, se non entro termini “minimi”, con le scelte operate dagli Stati membri quanto alle modalità di liquidazione dei danni, [...] senza esprimere un’opinione positiva sul merito dell’art. 139 », per cui « ogni questione di legittimità costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane di esclusiva pertinenza dell’ordinamento interno ».

6. Viceversa – secondo la difesa delle costituite compagnie assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari data del 1° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013 – la predetta sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni spa, pur se riferita all’ordinamento europeo, rilevarebbe, comunque, anche ai fini della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici a quibus.

Quella sentenza metterebbe, infatti, « bene in evidenza che, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non solo l’interesse particolare del danneggiato alla riparazione del danno, ma anche l’interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all’interno di una responsabilità civile che è sempre più assicurata in forza di uno specifico obbligo legislativo ».

E ciò comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe essere considerato solo il

livello del risarcimento ma anche il livello dei premi assicurativi per evitare che l'aumento del risarcimento, che riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente l'aumento dei premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in questa prospettiva – che mira a « contemperare l'esigenza di riparazione del danno con l'esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a carico del sistema » – che troverebbe giustificazione la limitazione del risarcimento del danno di lieve entità.

Considerato in diritto

1. Con le quattro ordinanze in epigrafe – che, per la sostanziale identità di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi – il Giudice di pace di Torino, i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione a vari parametri, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), da ora anche « cod. ass. »

2. La norma impugnata, nel testo in vigore, *ratione temporis*, all'atto della introduzione dei giudizi a quibus:

– stabilisce, al comma 1, che « Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'ap-

plicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 [...];

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno »;

– precisa, al comma 2, che « Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito »;

– aggiunge, al comma 3, che « L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato »;

– dispone, al comma 4, che « Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità »;

– prevede, al comma 5, che gli importi indicati nel comma 1, siano « aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT »;

– indica, infine, al comma 6, i coefficienti moltiplicatori applicabili a ciascun punto percentuale di invalidità, da 1 a 9.

3. L'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo comma 3-ter, disposto che « Al comma 2 dell'articolo 139 [...] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente" »; e, nel successivo suo comma 3-quater, ha ulteriormente aggiunto che « Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 [...], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione ».

3.1. Tali nuove disposizioni – che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore) – rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni:

– la necessità di un "accertamento clinico strumentale" (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente;

– la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

3.2. Il riferito *ius superveniens non pone*,

per altro, un problema di restituzione degli atti, per rivalutazione della persistenza della rilevanza delle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che, nei sottostanti giudizi, l'accertamento strumentale introdotto dal comma 3-ter dell'art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 è stato, comunque, già espletato.

Dal contenuto dell'odierno provvedimento di rimessione del Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze descrittive che avevano comportato la dichiarazione di inammissibilità delle identiche questioni già in precedenza sollevate da detto giudice, di cui alla sentenza n. 157 del 2011 della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato, nel corrispondente giudizio, effettuato quell'accertamento strumentale, che condiziona la risarcibilità delle lesioni "permanenti" di lieve entità.

Ciò non ostante, la restituzione degli atti non si rende necessaria neppure nei confronti di detto rimettente – e va, quindi, respinta la richiesta pregiudiziale in tal senso formulata dalla convenuta società Uniqa Protezione – poiché la questione, sollevata in ragione delle rigidità degli importi tabellari di liquidazione del danno biologico e della non prevista risarcibilità anche dell'eventuale danno morale, resta, per tali profili, comunque, rilevante con riguardo al danno biologico "temporaneo" – di cui alla lettera b) del comma 1, dell'impugnato art. 139 – la cui liquidazione pure rientra nel *petitum* di quel giudizio.

4. Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici a quibus, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del

d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi ex ante, ma che – sia per la rigidità dell'aumento percentuale dell'importo nella misura massima del quinto (20%), sia per la (ritenuta) impossibilità di liquidare l'eventuale, non contemplato, danno morale – non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un'ingiustificata prevalenza della tutela dell'esercizio dell'attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute.

Da ciò, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreché 76 – e – secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull'Unione europea – TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – CEDU – e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

5. L'eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni, formulata dall'Avvocatura dello Stato, in ragione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente ade-

guata della normativa impugnata, non è fondata.

Ciascuno dei giudici rimettenti non ha, infatti, omesso di verificare la possibilità di una siffatta interpretazione – omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una declaratoria di inammissibilità alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) – ma, in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla.

Per cui la non condivisione di una tale valutazione non rileva più in termine di ammissibilità – ma solo, in tesi, di eventuale non fondatezza – della questione in esame.

6. Del pari non fondate sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità, dedotte nell'interesse delle compagnie assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alla prospettata insufficiente descrizione della vicenda concreta oggetto dei giudizi a quibus pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale ordinario di Tivoli.

Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente motivato l'effettiva rilevanza delle questioni sollevate – in ragione dell'oggetto delle azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per lesioni di lieve entità dipendenti causalmente dalla circolazione di veicoli a motore] e delle tipologie di inabilità riscontrate sulla base, come detto, di appositi accertamenti medico-legali – ritenendo non conseguibile il correlativo integrale risarcimento in applicazione dei censurati criteri tabellari.

7. Nel merito, è preliminare l'esame del profilo di dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Al riguardo, i rimettenti hanno sostenuto che il limite alla risarcibilità delle lesioni lievi da sinistro stradale – introdotto dalla norma

delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 – non rientri tra i criteri direttivi della legge di delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001) e contrasti anzi con il suo principio ispiratore, volto alla tutela del consumatore – parte debole.

Tale prospettazione non può essere, però, condivisa.

La citata legge di delega n. 229 del 2003 prevedeva espressamente, infatti, al comma 1 del suo art. 4, che il Governo fosse delegato a provvedere « ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 [Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa], come sostituito dall'articolo 1 della presente legge ».

Conseguiva da ciò che, nel dare attuazione alla suddetta delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto – ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 – « definire il riassetto normativo » e la « codificazione della normativa primaria regolante la materia », confermando, quindi, se del caso, le norme previgenti. E poiché tra queste rientrava l'art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, è evidente come il legislatore delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato.

Il che, appunto, esclude che sia, nella spe-

cie, ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 76 Cost.

8. Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi le censure di violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, poiché la limitazione del diritto risarcitorio, che i rimettenti paventano, attiene alla garanzia dell'oggetto di tale diritto, e non all'aspetto della azionabilità in giudizio – che quei parametri tutelano – la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata.

9. Manifestamente non fondata è poi la censura di violazione dell'art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione.

Quanto al primo, perché la prospettazione di una disparità di trattamento – che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa – è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.

Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento.

Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumen-

tare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con « equo e motivato apprezzamento », appunto, « delle condizioni soggettive del danneggiato ».

10. La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed europei evocati dai rimettenti è duplicemente motivata: in ragione sia dalla non prevista (e quindi a loro avviso esclusa) liquidabilità del danno morale, sia del “limite” apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilità del danno biologico.

10.1. In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione non è fondata per erroneità della sua premessa interpretativa.

È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”.

Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” – e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – « rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente ».

La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.

10.2. Anche in relazione all'ulteriore profilo del « limite » all'integrale risarcimento del danno alla persona – che i giudici a quibus

addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale – la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata.

10.2.1. Questa Corte (nella occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985).

A sua volta, la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il « livello di tollerabilità » che « ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [...] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone ».

Al bilanciamento – che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela – non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea – ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. – poiché, come pure già precisato, « A differenza della Corte EDU, questa Corte [...] opera una valutazione siste-

mica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate » (sentenza n. 264 del 2012).

10.2.2. Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.

Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contempe-

ramento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.

Infatti, l'introdotta meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. Petillo contro Unipol assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilità dell'art. 139 cod. ass. con le direttive europee.

11. Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate.

(*Omissis*).

Predeterminazione legale del danno alla persona e assicurazione r.c. obbligatoria: la costituzionalità dell'art. 139 cod. ass. tra solidarietà ed eguaglianza

SOMMARIO: 1. La questione e i precedenti. L'art. 139 cod. ass. e il principio di eguaglianza; 2. Le condizioni di ragionevolezza della predeterminazione legale del danno alla persona in regime di assicurazione r.c. obbligatoria tra Costituzione e diritto UE. Il problema del danno morale; 3. Assicurazione obbligatoria e solidarietà sociale. Importanza sistematica (e operativa) della pronuncia.

1. *La questione e i precedenti. L'art. 139 cod. ass. e il principio di eguaglianza.*

Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale¹⁾ perviene a pronunciarsi nel merito della legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., istitutivo di limitazioni normative al risarcimento del danno alla salute di lieve entità derivanti sinistri stradali, dopo circa un decennio di ordinanze di rigetto in rito delle questioni di costituzionalità di volta in volta sollevate dalla giurisprudenza di merito, sia in riferimento alla stessa disposizione richiamata²⁾, sia con riguardo ai suoi immediati precedenti normativi³⁾. Nella pronuncia in nota, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle compagnie assicurative e dall'Avvocatura dello Stato, la Corte costituzionale, per prima cosa, rileva la compatibilità dell'art. 139 cod. ass. con la legge delega 23 luglio 2003, n. 229, e pertanto la mancata violazione (indiretta) dell'art. 76 Cost., oltre al fatto che la normativa in esame non comprime in alcun modo il diritto alla tutela giurisdizionale della salute, dal momento che la stessa ha essenzialmente riguardo non tanto a tale diritto di natura processuale, quanto, piuttosto, al diritto sostanziale al risarcimento del danno (di lieve entità) al bene-salute. Esclusa, dunque, sia la lamentata violazione dell'art. 24 Cost. sia l'asserito contrasto indiretto con l'art. 117, primo comma Cost., per violazione dell'art. 6 CEDU, la sentenza in nota affronta i due nodi problematici fondamentali, distinti ma tra loro connessi, che i giudici *a quibus* invano avevano cercato, negli anni passati, di sollevare dinanzi al Giudice delle leggi.

Si tratta, in primo luogo, della compatibilità dell'art. 139 cod. ass., e delle sue conseguenze applicative, con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. In secondo luogo, si tratta di interrogarsi sulla "ragionevolezza" di un meccanismo tabellare che, a detta dei rimettenti, non consentirebbe un'adeguata personalizzazione degli importi risarcitori (tanto più che, si aggiunge, non sarebbe prevista, e dunque neppure ammessa, la liquidabilità del c.d. "danno morale"); con il che, sostengono i giudici *a quibus*, con la normativa in esame il legislatore non avrebbe realizzato alcun bilanciamento d'interessi, ma avrebbe irragionevolmente sacrificato l'interesse del singolo assicurato alla tutela della salute e al suo risarcimento sull'altare della necessità di contenere i premi assicurativi, in contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, primo comma Cost. (in quest'ultimo caso per violazione degli artt. 2, 3, e 8 CEDU; art. 1 Prot. add. CEDU; art. 6 TUE; artt. 1 e 3, primo comma CDFUE). Con riguardo al primo aspetto, parte della dottrina non ha

1) Su impulso, fra gli altri, di Giud. pace Torino, Sez. V, ord. 21 ottobre 2011, in *Resp. civ. prev.*, 2012, pp. 570 ss., con nota di G.F. AIELLO.

2) Corte cost., ord. 28 aprile 2011, n. 157, in *Foro it.*, 2011, c. 1969, aveva dichiarato manifestamente inammissibile Giud. pace Torino, Sez. V, ord., 30 novembre 2009, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 920, con nota di D. CHINDEMI; in *Danno resp.*, 2010, p. 389, con nota di G. PONZANELLI.

3) Sulle questioni di legittimità costituzionale, anch'esse rigettate in rito dalla Consulta, dell'art. 5, l. n. 57/2001, recante "disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 126, in *Giur. cost.*, 2003, p. 962; Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 434, in *Giur. cost.*, 2004, p. 4625; Corte cost., ord. 12 febbraio 2004, n. 64, in *Danno resp.*, 2004, p. 863; Corte cost., ord. 1 febbraio 2006, n. 33, in *Giur. cost.*, 2006, p. 272.

mancato di rilevare come il meccanismo di liquidazione *standard* introdotto dal legislatore delegato del 2005 possa comportare seri rischi di disparità di trattamento, in particolare tra chi subisce un danno micropermanente in conseguenza di un sinistro stradale e chi patisce, in ipotesi, il medesimo danno, e però in ragione di un evento lesivo diverso ⁴⁾. Di tali preoccupazioni si è fatta portavoce la sezione consultiva del Consiglio di Stato in un noto parere del 2011 ⁵⁾: « La Sezione, inoltre, ritiene utile sottoporre all'Amministrazione referente una possibile conseguenza distorsiva derivante dall'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti nelle tabelle allegate allo schema di regolamento in questione: infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno » ⁶⁾. A fronte delle richiamate perplessità, la Corte di cassazione, prendendo in considerazione l'idea di evitare le possibili disparità di trattamento così evocate per via interpretativa, si è interrogata circa l'eventuale idoneità della disciplina di cui all'art. 139 cod. ass. ad essere applicata analogicamente alle ipotesi di danno alla salute di lieve entità derivante da causa diversa da sinistro stradale, « sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v'è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte » ⁷⁾. « Tale differenza » sarebbe « giuridicamente irrilevante » ⁸⁾, in ogni caso insuscettibile di giustificare trattamenti risarcitori così marcatamente differenziati. La risposta negativa della Suprema Corte al quesito giuridico si basa « sulla *ratio legis*, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a. i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi » ⁹⁾. Parallelamente a questi sviluppi la giurisprudenza di merito sollevava questione di legittimità dell'art. 139 cod. ass. proprio in riferimento all'art. 3 Cost., lamentando non solo una disparità di trattamento tra danneggiati da sinistro stradale e non, ma anche all'interno della prima categoria, in quanto il rigido meccanismo tabellare di predeterminazione normativa dell'ammontare del risarcimento era ritenuto insuscettibile di assicurare opportune personalizzazioni

4) G. COMANDÉ, *Danno biologico: arriva la tabella unica nazionale ma solo per i risarcitori derivanti da incidenti stradali*, in *Guida al diritto*, 10 settembre 2011, p. 16.

5) Cons. di Stato, Sez. consultiva, Adunanza dell'8 novembre 2011, in F.D. BUSNELLI, *La liquidazione del danno alla persona nella R.C.A. tra legge, giurisprudenza e tabelle valutative*, in *Assicurazioni*, 2011, p. 587; G. COMANDÉ, *Il danno alla salute - Supplenza e sistema nella recente giurisprudenza di Cassazione*, in *Cultura e Diritti per una formazione giuridica*, 2012, pp.119-126.

6) *Ibid.*

7) Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in *Diritto e fiscalità dell'assicurazione*, 2011, p. 1556, con nota di M.

GAGLIARDI.

8) *Ibid.*

9) *Ibid.*

dello stesso da danneggiato a danneggiato ¹⁰⁾. Come anticipato *supra*, i giudici *a quibus* vedevano, tuttavia, sistematicamente rigettare in rito le questioni di costituzionalità sollevate sul punto. Che le rispettive ordinanze fossero talvolta grossolanamente redatte ¹¹⁾ o che la Consulta non avesse il coraggio di sottrarsi alle pressioni, come è stato scritto in dottrina con linguaggio oltremodo pittoresco, dei « poteri forti » e della « casta delle assicurazioni » ¹²⁾, le cause storiche del prolungato agnosticismo della Corte costituzionale in materia devono essere ancora indagate. Quel che è certo è che il Giudice delle leggi con la sentenza in nota risolve la *vexata quaestio* dell'art. 139 cod. ass. come fonte di disparità di trattamento risarcitorio con una decisione *tranchant*. Con riguardo al rapporto tra danno da sinistro stradale e non, la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. è infondata, scrive il redattore Morelli, per il motivo che non sarebbe configurabile alcuna disparità di trattamento tra chi è lievemente danneggiato a seguito di incidente stradale e chi, subito il medesimo danno in conseguenza di evento diverso, consegue astrattamente un risarcimento più consistente in applicazione delle più generose tabelle giurisprudenziali. Al contrario, in una più ampia prospettiva di “sistema”, sono proprio i primi a godere di un trattamento risarcitorio privilegiato, in quanto possono contare, a monte, sul meccanismo assicurativo obbligatorio ¹³⁾ e, al limite, sulla possibilità di agire direttamente verso il proprio assicuratore (art. 144 cod. ass.). I danneggiati da sinistri stradali, pertanto, di fatto godono di una forma di garanzia dell'« *an* stesso » del risarcimento, che invece non è data alle vittime di eventi lesivi di natura diversa. In questo modo, trattamento “sfavorevole” nel *quantum* per le “vittime della strada” e trattamento “sfavorevole” nell'*an* per gli altri, nella prospettiva della Corte, finiscono per compensarsi. Il giudizio circa l'eguaglianza o la disparità di trattamento, insomma, deve essere necessariamente globale. La questione è infondata, prosegue la pronuncia in nota, anche con riguardo al rapporto tra danneggiati da sinistro stradale. La possibilità di personalizzare l'ammontare del risarcimento del danno, infatti, è espressamente prevista dall'art. 139, terzo comma cod. ass., che consente di incrementare l'importo liquidato fino al 20% in considerazione delle « condizioni soggettive » del danneggiato. A tale disposizione, invero, deve essere dato « adeguato rilievo ».

10) Giud. pace Torino, Sez. V., ord., 30 novembre 2009, cit.

11) Giud. pace Torino, Sez. V., ord., 30 novembre 2009, cit. per esempio, era stata rigettata in rito da Corte cost., ord. 28 aprile 2011, n. 157, cit. in ragione dell'incompletezza nella descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la stessa rilevanza della questione sollevata.

12) D. CHINDEMI, *Micropermanenti nel codice delle assicurazioni e profili di incostituzionalità*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 933.

13) Per una ricostruzione in prospettiva diacronica della materia, v. G. GALLONE, *La funzione risarcitoria dell'assicurazione obbligatoria per la r.c. auto nell'evoluzione storica del sistema assicurativo*, in G. ALPA (a cura di), *Le assicurazioni private*, vol. II, Utet, Torino 2006.

2. *Le condizioni di ragionevolezza della predeterminazione legale del danno alla persona in regime di assicurazione r.c. obbligatoria tra Costituzione e diritto UE: il problema del danno morale.*

Con riguardo al secondo nodo problematico relativo alla costituzionalità dell'art. 139 cod. ass., e cioè, in sintesi, la ragionevolezza ¹⁴⁾ del meccanismo *standard* di predeterminazione legale del *quantum* del risarcimento del danno alla salute, i giudici *a quibus* cercano di agire su una duplice leva. Da un lato, sostengono che la norma in esame, non facendo menzione, accanto al danno alla salute, del danno morale, escluderebbe del tutto, in ipotesi di sinistro stradale, tale posta di danno dal novero dei pregiudizi risarcibili. Dall'altro lato, lamentano che i rigidi parametri fissati dall'art. 139 cod. ass. non consentono un'adeguata personalizzazione dell'ammontare del danno risarcibile. Di conseguenza, prosegue il ragionamento, l'art. 139 cod. ass. non realizza alcun bilanciamento di interessi tra il diritto alla salute (e al risarcimento del relativo danno) del danneggiato da sinistro stradale e altri diritti pari-ordinati, ma comporta *sic et simpliciter* un irragionevole sacrificio della sfera giuridica del danneggiato stesso, inchiodato a parametri normativi inidonei ad adeguatamente personalizzare il danno, tanto più per il fatto che non prevedono la risarcibilità del danno morale. Per comprendere appieno quest'ultima asserzione, occorre sottolineare che qui i rimettenti hanno presente quel filone giurisprudenziale di merito, secondo cui « nel danno biologico e nelle relative tabelle richiamate dagli artt. 138 e 139 c. ass. dovevano ritenersi esauriti tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale », in accordo con una « tesi propinata dalle imprese di assicurazioni » ¹⁵⁾; una tesi di cui parte della dottrina lamentava l'incostituzionalità ¹⁶⁾. Al riguardo, la Corte costituzionale appare fin troppo perentoria nell'affermare che « le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito [...] come il cosiddetto “danno morale” [...] “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” » ¹⁷⁾. In realtà, con riguardo al danno morale, le sentenze gemelle del 2008 hanno chiarito ben poco. Se, infatti, queste ultime sembrano sostenere la tesi della

14) Canone sul quale vedi, in generale, *ex plurimis*, Corte cost., 24 giugno 2010, in *Giornale dir. amm.*, 2011, p. 47; Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in *Dir. pen. e processo*, 2007, p. 295; Corte cost., 11 febbraio 1994, n. 108, in *Foro it.*, 1996, c. 87; Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, in *Giur. Costit.*, 1964, p. 129.

15) M. SELLA, *I danni morali*, Utet, Torino 2013, p. 16; *ex multis*, Trib. Bari, 23 novembre 2010, in www.giurisprudenzabarese.it; Trib. Piacenza, 11 ottobre 2010, in G. CASSANO, *Come si provano e si liquidano i danni non patrimoniali*, Giuffrè, Milano 2012, p. 283.

16) D. POLETTI, *Il danno non patrimoniale e il sistema previdenziale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, Milano 2010, p. 187: « solo opinando diversamente, ossia considerando che il tetto massimo fissato dal legislatore alla possibilità di correzione equitativa riguardi l'intero danno non patrimoniale e ritenendo impossibile interpretare la norma in senso “costituzionalmente orientato”, si generano dubbi di legittimità costituzionale quali quelli che già il Giudice di pace di Torino ha prospettato ».

17) Cass. civ., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 38, con note di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*; di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; di D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; di P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*.

“biologicizzazione” del danno morale, e cioè la riduzione di tale posta di danno a mero fattore di personalizzazione di un danno alla salute “tendenzialmente onnicomprensivo”, nel contesto di una concezione “unitaria” della categoria del danno non patrimoniale¹⁸⁾, la Consulta, nella pronuncia in nota, sembra semplicemente ignorare quel consistente orientamento della giurisprudenza di legittimità (e di merito)¹⁹⁾ che, di fatto contestando l’unitarietà “ontologica” del danno non patrimoniale²⁰⁾, sostiene l’autonomia del danno morale dal pregiudizio alla salute²¹⁾. Queste due differenti impostazioni partono generalmente da definizioni di danno morale aventi sfumature diverse. Infatti, il primo orientamento, propugnato espressamente dalle sentenze di San Martino, ritiene che la presenza di un danno alla salute assorba normalmente il danno morale, essendo questo inteso nel senso tradizionale di “sofferenza interiore”, “perturbamento psichico” o “patema d’animo”. Al contrario, il secondo filone tende a qualificare il danno morale in termini di « dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza »²²⁾. Questa tesi, la quale, sulla base di taluni recenti indici di diritto positivo (art. 5, d.P.R., 3 marzo 2009, n. 37; art. 1, d.P.R., 30 ottobre 2009, n. 181) ha trovato accoglimento sia nella giurisprudenza di merito sia nelle corti superiori²³⁾ postula la radicale autonomia ontologica tra danno alla salute, proiettato all’esterno, verso la dimensione dinamico-relazionale (art. 138, secondo comma, lett. a, cod. ass.), e danno morale, confinato, invece, *in interiore homine*, nella sfera della dignità morale della persona. Di conseguenza, queste voci di danno sarebbero suscettibili di congiunta liquidazione. All’intersezione tra i due filoni giurisprudenziali richiamati si colloca un recente arresto della Suprema Corte in materia di risarcibilità del danno tanatologico²⁴⁾, dove sembra attribuirsi portata generale alla definizione di danno morale di cui all’art. 5, primo comma, lett. c, d.P.R., 3 marzo 2009, n. 37, recante “la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero”.

18) *Ibid.*

19) Trib. Milano, 19 febbraio 2009, in *Resp. civ.*, 2009, 472; Trib. Bologna, 29 gennaio 2009, in G. CANNAVÒ *et alii*, *Il risarcimento per le macrolesioni. Aspetti giuridici, medici e assicurativi*, Maggioli, Rimini 2010, p. 267; in dottrina, S. CELENTANO, *Autonomia e personalizzazione del danno morale*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 2009; M. BONA, *Studio sul danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano 2012, p. 70; P. RUSSO - S. ROSSI, *Il danno nell’attualità giurisprudenziale*, Il Sole 24 Ore, Milano 2013, p. 87.

20) C. SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, pp. 519 s.; F.D. BUSNELLI, *Non c’è quiete dopo la tempesta*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 129 s.

21) Cass. civ., Sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, p. 1726; Cass. civ., 7 febbraio 2011, n. 2966, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, p. 190; Cass. civ., 21 aprile 2011, n. 9238, in *Foro it.*, 2011, c. 2736.

22) Cass. civ., 12 dicembre 2008, n. 29191, in *Resp. civ. prev.* 2009, p. 811, con nota di D. CHINDEMI; Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13530, *ivi*, 2009, p. 1779, con nota di P. ZIVIZI; Cass. civ., 10 marzo 2010, n. 5770, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, p. 1766.

23) Per le corti di merito v. Trib. Varese, 16 febbraio 2010, inedita; Trib. Piacenza, 4 giugno 2009, inedita; per la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. civ., III sez., 10 marzo 2010, n. 5770, *cit.*; Cass. civ., III sez., 19 gennaio 2010, n. 702, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 59; Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2009, n. 11701, in E. PEDOJA - F. PRAVATO, *La sofferenza “psicofisica” nel danno alla persona*, Maggioli, Rimini 2013, p. 70.

24) Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 492, con nota di C.M. BIANCA.

Tale disposizione, nel tipizzare espressamente una distinzione tra danno alla salute e *dommage moral*, definisce quest'ultimo sia come "sofferenza interiore" sia come "lesione dell'integrità morale", laddove prevede che « la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico ». Ne risulta, quindi, una nozione "duale" di danno morale, che si accompagna all'idea di una sua autonoma liquidabilità rispetto al danno alla salute. Ebbene, la pronuncia in commento fa *tabula rasa* di questi sviluppi, stabilendo che il danno morale può concorrere alla personalizzazione dell'importo del danno alla salute micropermanente nei limiti dell'art. 139, terzo comma cod. ass.

3. *Assicurazione obbligatoria e solidarietà sociale. Importanza sistematica (e operativa) della pronuncia.*

La Corte costituzionale, in generale, fa poi salva la ragionevolezza della disciplina oggetto della questione affermando che, in effetti, l'art. 139, terzo comma cod. ass., che consente al giudice di aumentare fino a un quinto l'ammontare del "risarcimento-base" *ex primo comma*, assicura un adeguato bilanciamento tra l'interesse particolare del danneggiato da sinistro stradale all'integrale risarcimento del danno alla salute e l'interesse generale della collettività degli obbligatoriamente assicurati per la r.c. da circolazione di veicoli e natanti ad avere un livello generalmente sostenibile dei premi assicurativi. Il tutto nel segno del necessario assolvimento degli « obblighi inderogabili di solidarietà [...] sociale » di cui all'art. 2 Cost.²⁵⁾ La Consulta, in proposito, non manca di richiamare un suo storico precedente in materia di limitazioni (legali) al risarcimento. Allora, nell'escludere la legittimità costituzionale delle limitazioni legali alla responsabilità del vettore aereo²⁶⁾, la Consulta, pur riconoscendo che il principio di integralità del risarcimento del danno non ha rango costituzionale²⁷⁾, subordinava nondimeno tali limitazioni alla predisposizione di "adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno »²⁸⁾; fermo restando che la limitazione in parola deve essere funzionale a bilanciare diritti aventi pari rango: « deve trattarsi di una soluzione normativa atta ad assicurare l'equilibrato componimento degli interessi in giuoco: e dunque, per un verso sostenuta

25) E. ROSSI, *Sub art. 2*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, Utet 2006, pp. 38 ss.

26) Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, in *Foro it.*, 1985, c. 1585.

27) V. anche Corte cost., 2 novembre 1996, n. 369, in *Foro it.*, 1996, c. 3585: « la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha — come del resto, evidenziato nella sentenza n. 132 del 1985 (punto 4.3. della motivazione) — copertura costituzionale ».

28) Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, cit.

dalla necessità di non comprimere indebitamente la sfera di iniziativa economica del vettore, per l'altro congegnata secondo criteri che, in ordine all'imputazione della responsabilità o alla determinazione della consistenza del limite in discorso, comportano idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi subisce il danno »²⁹⁾. Non mancano, peraltro, profili di differenziazione tra la sentenza del 1985 e quella in nota. Se, infatti, il precedente sopra citato prendeva in considerazione il bilanciamento d'interessi che coinvolgeva l'iniziativa economica privata del vettore ai sensi dell'art. 41 Cost.³⁰⁾, la pronuncia in nota, piuttosto, sottolinea implicitamente la fondamentale utilità sociale dell'impresa assicurativa³¹⁾ come mezzo per proteggere « l'interesse della collettività ad un'effettiva tutela dei diritti lesi dagli inevitabili incidenti che segnano la circolazione dei veicoli »³²⁾. Inoltre, mentre il precedente richiamato fornisce delle indicazioni di massima per la predisposizione costituzionalmente legittima di limiti legali al risarcimento in generale, la sentenza in nota cala quelle stesse indicazioni nel sottosistema delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile, dove emerge prepotentemente una contraddizione tra l'interesse del singolo assicurato al risarcimento integrale e l'interesse sociale a premi assicurativi ragionevoli. Il fatto che il modello dell'art. 139 cod. ass. rappresenti un modo costituzionalmente conforme di bilanciare tali contrapposti interessi si presta a legittimare eventuali interventi analoghi in altri settori coperti dall'istituto dell'assicurazione obbligatoria³³⁾. Operativamente parlando, l'indicazione che la Corte costituzionale ha voluto dare al legislatore non poteva essere più chiara. Con motivazione sostanzialmente *per relationem*, infine, la Consulta esclude, sotto i profili da ultimo richiamati, la violazione indiretta dell'art. 117, primo comma Cost. per contrasto dell'art. 139 cod. ass. con taluni indici normativi di fonte comunitaria, come CEDU e CDFUE, sul presupposto fondamentale che la Corte di giustizia ha già avuto modo di pronunciarsi positivamente sulla compatibilità della disposizione oggetto della questione con il diritto dell'Unione Europea: « La Corte conclude che, nella fattispecie, non viene pregiudicata la garanzia in base alla quale la responsabilità civile prevista dal diritto nazionale in materia di circolazione di autoveicoli dev'essere coperta da un'assicurazione conforme al diritto dell'Unione. Non vi è, quindi, un'esclusione d'ufficio o una limitazione sproporzionata. Infatti, risulta che un risarcimento è comunque accordato, e inoltre, che il metodo di calcolo più restrittivo previsto ai fini di tale risarcimento si applica solo ai danni risultanti da lesioni corporali di lieve entità. Infine, l'importo risultante da tale calcolo è proporzionato, in particolare, alla gravità delle lesioni subite e alla durata

29) *Ibid.*

30) R. NIRO, *Sub art. 41*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., pp. 846 ss.

31) G.F. AIELLO, *La predeterminazione legale del danno alla persona verso un nuovo scrutinio della Consulta*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 588.

32) *Ibid.*

33) Dal 15 agosto 2014, per esempio, è entrata in vigore l'assicurazione obbligatoria per la r.c. professionale dei medici, introdotta dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; per ulteriori riferimenti, si veda www.lider-lab.it.

dell'invalidità provocata. Tale sistema permette, quindi, al giudice di adeguare l'importo del risarcimento da accordare, corredandolo di una maggiorazione che può arrivare fino a un quinto dell'importo calcolato. Di conseguenza, il diritto dell'Unione ammette una legislazione nazionale che, nell'ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause »³⁴⁾.

ANDREA PARZIALE